



Guida Operativa

Variazione aliquote Gestione separata

PAGHE_2 Rel. 5.0.6.3

Data rilascio: Dicembre 2017

Di seguito vengono riproposte le circolari INPS 2017 sulla cui base sono state determinate le aliquote per l'anno 2018 in attesa dell'ufficializzazione nella prossima circolare Inps in prevista pubblicazione per Gennaio 2018.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 31/01/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 21

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote contributive reddito per l'anno 2017.**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.*

1. Aliquote contributive e di computo

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo e' elevata per l'anno

Circolare INPS n° 21 del 31/01/2017

2017 al 32 per cento.

L'art. 1, comma 165 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nota 2) ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2017 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24 %

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

2 Ripartizione dell'onere contributivo.Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche - quali ad esempio le

amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).

3 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017

L'art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori - di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente - è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2016 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 31,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

4 Massimale e MinimaleMassimale

Per l'anno 2017 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00.

Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale - Accredito contributivo

Per l'anno 2017 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72 per cento
- € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 32,72 per cento.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.548,00	24%	€ 3.731,52
€ 15.548,00	25,72 %	€ 3.998,95 (IVS 3.887,00)
€ 15.548,00	32,72 %	€ 5.087,31 (IVS 4.975,36)

Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

Normativa di riferimento

1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012

Circolare INPS n° 21 del 31/01/2017

"All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»"

2) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 57)

Art. 1 comma 165

A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Circolare INPS n° 122 del 28/07/2017

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 28/07/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 122

e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: **Gestione Separata: Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs Act Autonomi). Nuove aliquote contributive. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti.**

SOMMARIO: *L'articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell' aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017.*
1. Introduzione nuova aliquota contributiva
2. Soggetti interessati ed esclusi

Circolare INPS n° 122 del 28/07/2017

3. Massimale annuo della base contributiva
4. Adempimenti procedurali e versamenti
5. Istruzioni contabili

1. Introduzione nuova aliquota contributiva

La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall'anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, l'art. 7 - Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL - dispone che "All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento".

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

- 32,00 per cento, così come stabilito dall'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 0,50 per cento, stabilita dall'art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);
- 0,22 per cento disposto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2. Soggetti interessati ed esclusi

Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall'art. 50 - comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le

collaborazioni occasionali;

- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne deriva che restano esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:

Codice	Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	Aliquote				
		IVS	Mal,mat,anf	maternità	dis-coll	totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	32	0,5	0,22	0,51	33,23
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIA E SIMILI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	32	0,5	0,22		32,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	32	0,5	0,22		32,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA...	32	0,5	0,22	0,51	33,23

Circolare INPS n° 122 del 28/07/2017

06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	32	0,5	0,22	0,51	33,23
07	VENDITORE PORTA A PORTA	32	0,5	0,22		32,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44)	32	0,5	0,22		32,72
10	CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI					
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	32	0,5	0,22	0,51	33,23
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	32	0,5	0,22		32,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	32	0,5	0,22		32,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	32	0,5	0,22	0,51	33,23
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	32	0,5	0,22	0,51	33,23

Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

3. Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per l'anno 2017 pari a € 100.324,00).

4. Adempimenti procedurali e versamenti

L'aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell'aliquota dello 0,51 per cento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative.

- Versamento dei contributi. I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti

interessati all'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

- Flusso Uniemens. Nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza, così come illustrato nella tabella sopra riportata. La presentazione delle denunce **dei soli soggetti interessati** all'aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017..

5. Istruzioni contabili

Con riferimento agli aspetti contabili, il contributo aggiuntivo dello 0,51%, di cui al paragrafo 1), sarà registrato in un conto CO.GE di nuova istituzione "PAR21116" avente la seguente descrizione "Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL), ai sensi dell'articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017".

Il versamento avverrà con modello F24, causale CXX, e darà luogo ad una manifestazione finanziaria in entrata da registrarsi nel già esistente conto CO.GE PAR52010 "Riscossioni contributi art.2, comma 26, legge 335/95", in attesa di imputazione definitiva".

La fase di ripartizione della riscossione, con l'attribuzione al nuovo conto PAR21116, sarà eseguita dalla gestione amministrativa di competenza - gestione separata (GS).

Si allega la variazione al piano dei conti con il dettaglio del nuovo conto istituito.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

Adeguamento Aliquote "CoCoCo"

(2 di 4)

- **CoCoCo CON ALTRA CASSA** al 24,00 % nella misura di un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,000% e 16,000%)

The screenshot shows the 'Gestione imponibili' window for the year 2018. The 'Qualifica per imponibile' is set to '82' and 'Co.Co.Co. CON ALTRA CASSA'. The 'Dipendente' section shows three percentage bands: 1^ fascia (8,000%), 2^ fascia (0,000%), and 3^ fascia (0,000%). The 'Ente' section shows three percentage bands: 1^ fascia (16,000%), 2^ fascia (0,000%), and 3^ fascia (0,000%). The 'Massimale 1' for the 3^ fascia is set to 100.324,00, with a red question mark next to it. The 'Progressivo di ordinamento' is 913. The 'Creditore da indicare' is 1943 and 'INPS'. The 'Debitore da indicare' is 0. The bottom of the window has buttons for 'Nuovo F8', 'Edita F5', 'Cancella F6', 'Aggiorna F9', 'Attiva anni precedenti', and 'Annulla F7'.

- **CoCoCo PENSIONATO** al 24,00 % nella misura di un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,000% e 16,000%)

The screenshot shows the 'Gestione imponibili' window for the year 2018. The 'Qualifica per imponibile' is set to '83' and 'Co.Co.Co. PENSIONATO'. The 'Dipendente' section shows three percentage bands: 1^ fascia (8,000%), 2^ fascia (0,000%), and 3^ fascia (0,000%). The 'Ente' section shows three percentage bands: 1^ fascia (16,000%), 2^ fascia (0,000%), and 3^ fascia (0,000%). The 'Massimale 1' for the 3^ fascia is set to 100.324,00, with a red question mark next to it. The 'Progressivo di ordinamento' is 913. The 'Creditore da indicare' is 1943 and 'INPS'. The 'Debitore da indicare' is 0. The bottom of the window has buttons for 'Nuovo F8', 'Edita F5', 'Cancella F6', 'Aggiorna F9', 'Attiva anni precedenti', and 'Annulla F7'.

Prestare attenzione e verificare la gestione di altre eventuali posizioni da mantenere !

Adeguamento Aliquote "CoCoCo"

(3 di 4)

E eventuali nuova POSIZIONI:

- ✓ **CoCoCo No Casse-Si P.Iva** al 25,72% nella misura di un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,573% e 17,147%)

Gestione imponibili

Anno: **2018**

Codice: 13 INPS CO.CO.CO

Qualifica per imponibile: 84 ? Co.Co.Co. No Casse-Si P.Iva

Pagina 1 | Pagina 2 | SIOPE+controllo SPESA

Dipendente			Ente			
	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
Percentuali	8,573	0,000	0,000	17,147	0,000	0,000
	Mensile		Annuale			
Minimale	0,00		0,00			
Massimale 1	999.999.999,00	?	100.324,00	999.999.999,00	?	100.324,00
Massimale 2	999.999.999,00	999.999.999,00		999.999.999,00	999.999.999,00	

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 913

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0 ?

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0 ?

Attiva anni precedenti

Adeguamento Aliquote "CoCoCo"

(4 di 4)

- ✓ **Co.Co.Co. NoCasse - NoDisColl.** al 33,72% nella misura di 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro (rispettivamente 11,240% e 22,480%)

Gestione imponibili

Anno: **2018**

Codice: 13 INPS CO.CO.CO

Qualifica per imponibile: 85 Co.Co.Co. NoCasse - NoDisColl.

Pagina 1 | **Pagina 2** | SIOPE+controllo SPESA | Piano dei Conti

Dipendente			Ente						
Percentuali	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	Percentuali	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia		
	11,240	0,000	0,000		22,480	0,000	0,000		
	Mensile		Annuale			Mensile		Annuale	
Minimale	0,00		0,00		Minimale	0,00		0,00	
Massimale 1	999.999.999,00	?	100.324,00	Massimale 1	999.999.999,00	?	100.324,00		
Massimale 2	999.999.999,00	999.999.999,00		Massimale 2	999.999.999,00	999.999.999,00			

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 913

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 90611 INPS (COCO) F24 EP

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 4043 PERSONALE DIPENDENTE

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | **Determine**

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti | Annulla F7

Prestare attenzione e verificare la gestione di altre eventuali posizioni da mantenere !

Quadro sinottico sintetico di riepilogo

(1 di 1)

Qualifica Previdenz TINN	IVS	Malattia, Maternità ANF	DIS-COLL	TOTALE	% Carico Percettore	% Carico Ente	Sintesi soggetti interessati
81 Co.Co.Co. SENZA ALTRA CASSA	33,00%	0,72%	0,51%	34,230%	11,410%	22,820%	-Tutte le collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto, contratti in essere alla data del 24.6.2015); - Dottorati di ricerca assegno borsa di studio; - Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatori di società, collaboratori di giornali, riviste enciclopedie e simili
Deve essere inoltre conteggiata l'aliquota dovuta per i premi INAIL (1/3 a carico del collaboratore)							
85 Co.Co.Co. NoCasse - NoDisColl.	33,00%	0,72%	0,00%	33,720%	11,240%	22,480%	- Componenti commissioni e collegi; - Amministratori di enti locali; - Venditori porta a porta (compensi superiori a €5.000) - Autonomi occasionali art. 44, L. 326/2003 (compensi superiori a €5.000); - Associati in partecipazione (contrati in essere al 24.6.2015); - Medici in formazione specialistica
Deve essere inoltre conteggiata l'aliquota dovuta per i premi INAIL (1/3 a carico del collaboratore)							
82 Co.Co.Co. CON ALTRA CASSA 83 Co.Co.Co Pensionato	24,00%	0,00%	0,00%	24,00%	8,000%	16,00%	- Tutte le categorie sopra richiamate
Deve essere inoltre conteggiata l'aliquota dovuta per i premi INAIL (1/3 a carico del collaboratore)							
84 Co.Co.Co. No Casse - Si P.Iva	25,00%	0,72%	0,00%	25,720%	8,573%	17,147%	- Lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla gestione separata
Il lavoratore può addebitare il 4% al committente							

Per altri dettagli riferirsi alla circolare INPS n° 122 del 28/07/2017